



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 29/06/2016

pagina 1/1

Decreto n. 26

Oggetto: Autorizzazione del dipendente provinciale Tomelleri Leonardo, ad autenticare le firme ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 modificato con legge 130/1998 e legge 120/1999 articolo 4 comma 2, dei sottoscrittori per i quesiti referendari annunciati nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2016 n. 66 del 19 marzo 2016 e n. 71 del 25 marzo 2016

Decisione Il Presidente Antonio Pastorello autorizza il dipendente provinciale Tomelleri Leonardo, in servizio presso il Centro per l'impiego di Villafranca con la qualifica di istruttore assistente docente C5, a svolgere l'incarico di autenticazione delle firme per i quesiti referendari annunciati nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2016 n. 66 del 19 marzo 2016 e n. 71 del 25 marzo 2016”;

Motivazione Il dipendente Tomelleri Leonardo con nota del 28 aprile 2016 registrata al protocollo generale dell'ente al n. 35218 pari data, ha chiesto¹ l'autorizzazione per svolgere l'incarico di autenticazione delle firme dei sottoscrittori per i quesiti referendari annunciati nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2016 n. 66 del 19 marzo 2016 e n. 71 del 25 marzo 2016”. La normativa in materia prevede tra i soggetti autorizzati all'autentica delle firme anche i Presidenti della Provincia o lo incaricati.²
Si ritiene quindi, di autorizzare il dipendente provinciale all'autenticazione delle firme nell'ambito della suddetta iniziativa per il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni.

Avvertenze La presente autorizzazione deve essere svolta dal dipendente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- esclusivamente nel territorio della Provincia di Verona;
- l'autenticazione delle firme deve essere espletata secondo le modalità previste dalla legge³;
- espletando le suddette funzioni in modo da assicurare correttezza amministrativa ed imparzialità;
- in luoghi pubblici ovvero aperti al pubblico idonei a garantire la correttezza amministrativa ed imparzialità;
- in luoghi pubblici ovvero aperti al pubblico idonei a garantire la correttezza delle operazioni, senza alcun onere o responsabilità a carico della Provincia;
- al di fuori dell'orario di servizio
- al di fuori del proprio ufficio.

Il Presidente
Antonio Pastorello

¹ Ai sensi della legge 28 aprile 1998 n. 130 “modificata dall'art. 14 delle leggi 21 marzo 1990 n. 53 in materia di “autenticazione delle firme degli elettori” e dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999 n. 120 “ disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti loca, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”

² Come previsto dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, che abrogando il più restrittivo elenco dei soggetti autenticatori previsto dall'art. 8 della legge 25 maggio 1970 n. 352

³ Ai sensi dell'art. 21 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa “ e delle citate disposizioni speciali inerenti la materia